



DISCIPLINARE D'INCARICO

REG. SGP N.

L'anno duemilaquindici addì del mese dinella Residenza Comunale di Sassuolo tra:

La SOCIETÀ SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL cf 03014250363, con sede in Sassuolo via Fenuzzi 5 CAP 41049, agendo nella persona del proprio Amministratore Unico, **DOTT. CORRADO CAVALLINI**, nato a Sassuolo (MO) il 4/01/1971, PEC: _____ di seguito nel presente atto denominata S.G.P. srl, oppure parte committente, da un lato,

e

_____, nato a _____ il _____, con studio in _____, via _____, C.F. _____, P.I. _____, PEC: _____, (Se *professionista singolo*),

_____, nato a _____, residente in _____, via _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti “ _____ ” con sede in _____, COD.FISC. e P.I. _____ (se studio tra professionisti)

d'ora in poi nominato “liquidatore giudiziale”, dall'altro lato,

PREMESSO CHE

- SGP srl è società patrimoniale di esclusiva proprietà del Comune di Sassuolo istituita dallo stesso con delibera del Consiglio Comunale n°28 del 22/03/2005;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n.3014250363, P.I. e C.F. n.03014250363, REA n.350574, in data 15/09/2005;
- con deliberazione consiliare n.90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente

svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;

- con deliberazione consiliare n.66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;

- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, a seguito del conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia, con conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;

- in esecuzione di quanto previsto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, è stato approvato il conferimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. dei beni elencati nell'allegato alla deliberazione stessa, riprodotti nella concessione Rep. n. 3599 del 30.09.05 e successiva Rep. 3626/2006, ora concessione Rep. n. 3630/2007 che trova applicazione dal 01.01.2008;

- Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, come disposto con Verbale dell'Assemblea dei Soci del 23.12.2006, nelle more dell'approvazione di proprie norme regolamentari, applica i Regolamenti del Comune di Sassuolo, tra cui il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n°222 del 17/12/2013;

- richiamata la deliberazione n.145 del 15.10.2013, con la quale il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta Comunale di esaminare e far predisporre due ipotesi di progetto industriale relative a SGP s.r.l., l'una imperniata sul mantenimento dell'attività di SGP s.r.l. come società autonoma e l'altra prevedente la messa in liquidazione e il riassorbimento dei servizi all'interno del Comune;

- richiamata la deliberazione di Giunta n.201 del 15.11.2013, avente ad oggetto: “Progetti industriali di mantenimento e liquidazione relativi a SGP s.r.l. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.45/2013. Linee di indirizzo in materia di “Piano di risanamento e rilancio” al fine di consentire la presentazione del progetto di bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015”;
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 13/12/2013 “Progetti industriali relativi a SGP srl. approvazione piano di risanamento e rilancio”;
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 13/12/2013 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – Relazione previsionale e programmatica. Approvazione”.
- con la sopracitata deliberazione n°54/2013, fra l’altro, è stato dato mandato all’Amministratore Unico di presentare la domanda di concordato e, nel caso di non ammissione alla procedura, la domanda per la crisi da sovraindebitamento, fermo restando che gli elementi fondamentali del piano concordatario (o del piano di soluzione della crisi) dovranno essere ulteriormente definiti, anche in riferimento allo sviluppo per tutte le annualità oggetto dei piani stessi, e sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;
- in data 23/12/2013, in esecuzione della sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 13/12/2013, la società esponente ha depositato, presso la cancelleria dell’interessato Tribunale, ricorso ex art. 161 comma VI° del R.D. 267/1942, con richiesta di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo regolata dagli artt. 160 e segg. del R.D. 267/1942, riservandosi di presentare la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione di legge entro il termine fissato dal Giudice.
- Con provvedimento emesso il 9 gennaio 2014 il Tribunale di Modena, nella persona del Presidente dott. Vittorio Zanichelli, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva;
- Con decreto del 11/03/2015 il Tribunale di Modena ha disposto il rinvio dell’adunanza dei creditori al giorno 03/06/2015, per consentire alla società di depositare la modifica della proposta concordataria, richiesta con istanza del 23/02/2015, in atti;

- in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- il Tribunale di Modena, valutata positivamente l'ammissibilità e la fattibilità della modifica, con decreto del 6.8.2015 ha fissato l'adunanza dei creditori il giorno 30.9.2015, rinviata al giorno 28.10.2015, con decreto del 11.9.2015;
- il punto 2.4 del piano industriale 2015-2033 (pag. 31) prevede che *"la completa soddisfazione delle passività concordatarie e il ripristino dell'equilibrio finanziario della società richiede che siano venduti tutti i beni immobili già indicati nel bilancio della Società quali "rimanenze" – in quanto non necessari per l'esercizio dell'attività"*
- i suddetti beni sono indicati specificamente nel piano industriale nella tabella in calce al medesimo sub. Punto 2.4;
- che si rende necessaria pertanto la nomina di liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.;
- richiamata la propria disposizione n° _____ del _____ con la quale, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 30/12/2014, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di studio, consulenza e ricerca, si è provveduto ad indire la procedura di selezione pubblica per l'affidamento ai sensi dell'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 di un incarico professionale per l'attività di liquidatore giudiziale di cui all'art. 182 L.F., regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- In data 05/10/2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alla suddetta procedura comparativa, prot. n°6080/2015;
- con disposizione n. _____ del _____, l'Amministratore Unico di SGP sulla base delle risultanze della selezione, come riportato nel relativo verbale, in atti, redatti nel corso dell'espletamento della procedura suddetta, ha affidato l'incarico di liquidatore giudiziale di cui all'art 182 L.F. al professionista Avv./Dott./studio professionale _____ nella persona di _____".
- che, con decreto n. _____ r.g. del _____, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo in continuità di S.G.P.;



- che è stata accertata insussistenza di rapporti di collaborazione/ lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione come individuati ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in capo al dott./Avv. _____ ad assumere l'incarico di Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo in continuità di che trattasi;
- che il Liquidatore Giudiziale dichiara di aver preso visione e di conoscere gli atti della procedura concordataria e, segnatamente, il piano concordatario e il piano industriale;

tutto quanto sopra premesso

Art.1. PREMESSE. Le premesse sono patti ed ad ogni fine ed effetto di legge costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO.

Il committente SGP conferisce incarico professionale di liquidatore giudiziale a _____, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti/Avvocati di Modena al n° _____,

ovvero

alla società tra professionisti " _____ ", la quale ha indicato il Dott. _____, iscritto all'Ordine dei _____ di Modena al n° _____

quale professionista designato per l'espletamento dell'incarico per provvedere alla liquidazione dei beni individuati al punto 2.4 - tabella 28 del piano industriale.

Art. 3. DURATA

Il presente contratto di incarico avrà decorrenza ed efficacia dalla data del decreto di omologazione del concordato preventivo fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

Art. 4. COMPENSO E RIMBORSO SPESE - PAGAMENTI

L'incarico di liquidatore giudiziale viene affidato a fronte di un corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, pari ad € _____, oltre ad IVA ed oneri (comprensivo di spese accessorie quali, a titolo esemplificativo, spese di viaggio, vitto e alloggio), al netto del ribasso, pari al _____% offerto dal professionista in sede di partecipazione alla selezione. Il pagamento della citata somma verrà liquidato previa verifica conclusiva, come disciplinato dall'art.169 del regolamento degli Uffici e dei Servizi del

Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°229 del 30/12/2014 e comunque previa autorizzazione del competente organo della procedura.

L'incaricato provvederà ad emettere apposita fattura relativa all'attività svolta e il pagamento avverrà entro 30 gg. data fattura F.M.

Art. 5. RECESSO

Qualora il liquidatore giudiziale si rendesse gravemente negligente o inadempiente rispetto alle clausole contrattuali sottoscritte, SGP srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, con preavviso scritto tramite PEC o lettera raccomandata con preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso, la committente SGP avrà il dovere corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 6. OBBLIGHI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Con l'assunzione dell'incarico il liquidatore giudiziale si impegna a prestare la propria opera professionale nel rispetto delle disposizioni della legge fallimentare vigente ed usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista dichiara di aver preso cognizione del Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231), e Codice Etico adottato dalla società con disposizione n°41 del 13/04/2015, pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "*Amministrazione Trasparente*" dedicata alla Società e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta in esso contenuti.

Art. 7. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 8. RISERVATEZZA

Il Liquidatore si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati ecc..di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia stato espressamente autorizzato dalla Committente SGP srl.

Art. 9. FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Modena.

Art. 10. RINVIO. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle condizioni stabilite nell'avviso pubblico, alla disposizione n°_____, alle norme del codice civile, alle norme di legge vigenti in materia, a quelle proprie dell'Ordinamento Professionale dell'Ordine dei Commercialisti/Avvocati.

Le parti precisano che, ai sensi dell'art. 182 L.F., al presente incarico si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 L.F. in quanto compatibili nonché gli artt. da 107 a a 109 L.F.

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Consulente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassuolo lì _____

Il Committente

Il Professionista incaricato

SGP srl

Dott./Avv. _____

Amministratore Unico

Dott. Corrado Cavallini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli:

art. 3 (durata), art. 5 (Recesso), art. 8 (Riservatezza), art. 9 (Foro competente) e art.11(trattamento dei dati personali)

Il Committente

Il Professionista incaricato